Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo Statale di Gorlago
Piazza Europa, 6 – 24060 Gorlago (BG) Telefono: 035 951 133 – Sito Web: www.icgorlago.edu.it
PEO: bgic84900n@istruzione.it - PEC: bgic84900n@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: **BGIC84900N - Codice Fiscale: 95118710169 – Codice Univoco: UFZD4G**

CODICE INTERNO

per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Approvato dal Collegio dei docenti in data 24/11/2025 delibera n.17
dal Consiglio di Istituto in data 27/11/2025 delibera n.49



Indice

1. PREMESSA

2. I FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

2.1 Definizione e caratteristiche del bullismo

2.2 Definizione e caratteristiche del cyberbullismo

2.3 Differenze tra bullismo e cyberbullismo

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

3.1 La normativa specifica

3.2 Reati

3.3 Responsabilità delle varie figure

4. CODICE DELL'I.C. "A.MORO" DI GORLAGO PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

4.1 organi scolastici permanenti contro il bullismo e del cyberbullismo

5. PROCEDURA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

5.1 livelli di prevenzione

6. PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI EPISODI DI BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

6.1 Prima segnalazione

6.2 Valutazione approfondita

6.3 Scelta dell'intervento e della gestione del caso

6.4 Monitoraggio

Allegati

Allegato 1 Scheda di prima segnalazione

Allegato 2 Scheda di valutazione approfondita

Allegato 3 Scheda di monitoraggio

1. Premessa

Sono sempre più diffusi fenomeni di bullismo e cyberbullismo in ambito scolastico, una distorsione dei rapporti tra coetanei che crea disparità e instaura un profondo squilibrio tra qualcuno che prevarica e qualcuno che subisce, un prepotente e una vittima.

La scuola, luogo di formazione, inclusione e accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione e del contrasto al (cyber)bullismo e a ogni forma di violenza, attivando strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio, in alcuni casi determinati da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La scuola, come la famiglia, ha il compito di educare bambini e ragazzi, insegnando a rispettare gli altri, a non assumere atteggiamenti di diffidenza, di rifiuto, di discriminazione e di intolleranza verso persone che presentano caratteristiche diverse dalle proprie e quindi a rapportarsi agli altri senza opinioni preconcette, stereotipi e pregiudizi e a considerare gli altri come persone e non come membri di particolari categorie.

La Legge 17 maggio 2024, n. 70, "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del (cyber)bullismo, che ha apportato alcune modifiche alla Legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del (cyber)bullismo, prevede l'adozione da parte di ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento, di un **Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e l'istituzione a tal fine anche di un tavolo permanente di monitoraggio.**

L'Istituto Comprensivo di A.Moro di Gorlago con il presente Codice, predispone azioni di prevenzione e contrasto al (cyber)bullismo per incrementare la consapevolezza del fenomeno da parte di tutte le sue componenti (alunni, personale scolastico, famiglie), contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico, sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, il rispetto delle differenze, l'assunzione di responsabilità, la consapevolezza dei diritti e dei doveri e il dialogo tra le culture, sviluppare le competenze digitali, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, definire modalità e procedure di intervento nei casi in cui si verifichino e accertino episodi di (cyber)bullismo.

2. I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

2.1 Definizione e caratteristiche del bullismo

Il termine bullismo deriva dal termine "bullying", parola inglese usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo. Ai sensi della Legge 17 maggio 2024 n. 70 per bullismo "si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a

provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni".

Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo quando viene esposto ripetutamente alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni. Le caratteristiche distintive del fenomeno dunque sono:

- **intenzionalità**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato, perché il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più isolati e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- **asimmetria di potere**: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale; egli ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è vulnerabile e incapace di difendersi;
- **sistematicità**: le azioni offensive sono commesse in modo ripetuto e frequente;

Il comportamento del bullo è quindi persistente e mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno. La conseguenza è spesso un danno per l'autostima della vittima, che permane nel tempo e che può determinare un progressivo abbandono degli ambienti scolastici, sportivi e sociali e la perdita di relazioni.

Forme e tipologie di bullismo

- **Bullismo diretto:** il bullo agisce in prima persona contro la vittima attraverso molestie esplicite (atti aggressivi manifesti come spintoni, calci, schiaffi, pestaggi, furti e danneggiamento di beni personali, offese, prese in giro, denigrazioni connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose, agli orientamenti sessuali o alla presenza di disabilità, minacce ed estorsioni).
- **Bullismo indiretto:** la vittima subisce molestie nascoste (diffusione di storie non vere, isolamento sociale e intenzionale, esclusione di un/una compagno/a da attività comuni, scolastiche o extrascolastiche, ecc.).

A seconda delle modalità con cui le aggressioni si manifestano e delle possibili cause scatenanti, si distingue normalmente tra:

- **Bullismo fisico**: atti aggressivi diretti (calci, pugni, ecc.), furto intenzionale e danneggiamento di beni personali.
- **Bullismo verbale**: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).
- **Bullismo relazionale-sociale**: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).
- **Bullismo sessuale**: le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, con molestie verbali o vere e proprie forme di violenza sessuale.
- **Bullismo discriminatorio**: emarginazione di qualcuno per il suo orientamento sessuale, la

sua provenienza geografica, la sua fede religiosa …

Chi è il bullo

Una caratteristica distintiva dei bulli è l'aggressività verso i coetanei. I bulli sono inoltre caratterizzati da impulsività e da un forte bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa empatia nei confronti delle vittime.

Nel bullismo sono coinvolti non solo soggetti con evidenti disturbi della condotta, ma anche individui senza apparenti problemi psicopatologici. Non a caso rientrano in questa forma di devianza bambini e bambine, ragazzi e ragazze che provengono da situazioni familiari molto varie.

Tra gli attori delle prepotenze si distinguono:

- **il bullo leader**, ideatore delle prepotenze (non sempre perpetratore);
- **gli aiutanti o gregari**, che partecipano alle prepotenze sotto la guida del bullo;
- **i sostenitori o complici**, che assistono senza prendere parte all'azione, ma la sostengono e la rinforzano attivamente con incitamenti, risolini, applausi;
- **gli spettatori passivi**, che osservano e assistono agli atti di violenza, che sanno e che sono coscienti di ciò che sta avvenendo, ma non intervengono perché hanno paura di essere a loro volta vittimizzati; non sanno cosa fare, attendono che qualcun altro agisca al loro posto, non sentendosi (ma a torto) responsabili degli abusi e delle violenze;

Chi è la vittima

Le vittime sono solitamente persone ansiose e insicure, spesso caute, timide, sensibili e calme; soffrono di scarsa autostima. Generalmente tendono a isolarsi. Il loro rendimento scolastico peggiora gradualmente negli anni; spesso negano l'esistenza del problema e le proprie sofferenze, accettando passivamente quanto accade. Si colpevolizzano, non parlano con nessuno delle prepotenze subite perché si vergognano, per paura di fare la spia o per il timore di subire ritorsioni ancora più gravi.
Si parla di vittima **provocatrice** quando è il comportamento di chi subisce a provocare, in qualche modo, gli atti di bullismo: queste vittime richiedono l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso sono trattate negativamente dall'intera classe. Il comportamento di questi studenti è caratterizzato da una combinazione di ansia e aggressività e spesso causa tensione e irritazione non solo nei compagni, ma anche negli adulti.

Che cosa non è bullismo

Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono

condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e pertanto non sono definibili come “bullismo”. In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. Nei casi di reati perseguibili d’ufficio, gli operatori scolastici hanno l’obbligo di effettuare la denuncia all’autorità giudiziaria competente.

Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti costituiscono dunque i principali indicatori per l’individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

2.2 Definizione e caratteristiche del cyberbullismo

La Legge 29 maggio 2017 n. 71 definisce cyberbullismo “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Le caratteristiche principali del cyberbullismo sono le seguenti:

- **Pervasività**: il cyberbullo è sempre presente sui social, senza limiti di tempo.
- **Anonimato**: i cyberbulli hanno la sensazione di rimanere anonimi.
- **Volontarietà dell’aggressione**: non sempre gli effetti negativi sono provocati da un’azione mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre.
- **Ampiezza di portata**: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ri-trasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

Atteggiamento tipico di difesa (cyber)bullo è il **disimpegno morale**. Le strategie di disimpegno morale più adottate sono le seguenti:

- **Minimizzazione**: “Era solo uno scherzo”.
- **Diffusione della responsabilità**: “Non è colpa mia. Lo facevano tutti”.
- **Distorsione delle conseguenze**: “Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo”.
- **Attribuzione della colpa**: “È lui/lei che si rende antipatico/a”, “Se lo merita, visto come si comporta”.

Cosa rientra nel cyberbullismo

Rientrano nel cyberbullismo:

- **Flaming**: un *flame* (termine inglese che significa "fiamma") è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.
- **Harassment**: le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
- **Cyberstalking**: comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a vessare le vittime con diverse molestie con lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico.
- **Denigration**: distribuzione, all'interno della rete, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiarne la reputazione o le amicizie.
- **Impersonation**: creazione di un'identità fittizia con il nome di un'altra persona, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi a nome di questa, impossessandosi della sua identità.
- **Trickery e Outing**: tentativo di ingannare la vittima, entrando prima in confidenza con lei, scambiando informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia, vengono diffuse in rete.
- **Exclusion**: esclusione intenzionale di un utente dal gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo, per ridurre la sua popolarità nel gruppo dei pari.
- **Sexting**: scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, che poi vengono diffusi in rete a una stretta cerchia di persone o in modo incontrollabile per diffamare qualcuno.
- **Happy slapping**: ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare, ricattare e "punire" la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o "sgarbo". A volte oltre al filmato imbarazzante compare anche il numero di telefono della vittima accompagnato dall'invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali.

2.3 **Differenze tra bullismo e cyberbullismo**

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta queste caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità; il cyberbullo non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia;

- ➢ l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- ➢ la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- ➢ la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- ➢ il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;
- ➢ il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- ➢ assenza di limiti spazio-temporali: ciò che si scrive resta in rete per un tempo indefinito e può essere scritto in qualsiasi momento; può essere letto e visto in tutto il mondo da chiunque.

Bullismo	**Cyberbullismo**
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto	Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo
I bulli sono studenti, compagni di classe o d'Istituto, conosciuti dalla vittima	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola e sono circoscritte a un determinato ambiente	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni

Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato

Fonte: https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo

3. Riferimenti normativi

3.1 La normativa specifica

- *D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.*
- *Direttiva Ministeriale n. 1455 del 10 novembre 2006, Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca.*
- *Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.*
- *Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.*
- *D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.*
- *Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.*
- *Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015, Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (aprile 2015).*
- *Nota MIUR n. 1637 del 2 dicembre 2015, Indicazioni operative per l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS.*
- *Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.*

- *Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017, Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017).*
- *Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019, Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR UniFI per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo.*
- *Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.*
- *Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021, Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado.*
- *Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021).*
- *Legge 17 maggio 2024, n. 70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.*
- *Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A. S. 2024-2025.*
- *Circolare MIM n. 2308 del 20 gennaio 2025, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n.70.*

3.2 **I reati**

Secondo il diritto penale "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c. p.). Il codice civile e il codice penale non prevedono il reato di cyberbullismo / bullismo, ma rientrano tra i reati alcuni comportamenti:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c. p.);
- la minaccia (art. 612 c. p.);
- la violenza privata (art. 610 c. p.);
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T. U. Privacy);
- la sostituzione di persona (art. 494 c. p.);
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c. p.);
- l'estorsione sessuale (art. 629 c. p.); la pornografia minorile (art. 600 ter, III co., c. p.); la detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c. p.),
- molestie e stalking (art. 660 c. p. e art. 612 bis c. p.);
- la morte come conseguenza non voluta di altro delitto (art. 586 c. p.);
- le percosse (art. 581 c. p.);

- le lesioni (art. 582 c. p.);
- l'ingiuria (art. 594 c. p. - Depenalizzato D.lgs 7/2016);
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c. p.);

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde

- il genitore per *culpa in educando* e *culpa in vigilando* (art. 2048, I co., c. c.);
- la scuola per *culpa in vigilando* (art. 2048, II e III co., c. c.);

L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di *culpa in vigilando*, ma non da quella di *culpa in educando*. I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi a operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo. In particolare il minorenne con più di 14 anni, il suo genitore o il soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di **oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali** diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D. L. 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante dunque valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato. Il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo con il minore prevale la volontà del genitore).

3.3 **Responsabilità varie figure**

Negli atti di cyberbullismo / bullismo occorre distinguere le diverse responsabilità.

- **Responsabilità del bullo minorenne**: il minore di 14 anni non è imputabile penalmente, ma può essere riconosciuto "socialmente pericoloso", se ha commesso reati e si ritiene probabile che ne commetta altri: in questo caso possono essere applicate misure di sicurezza personali ordinate dal giudice, quali il ricovero in riformatorio giudiziario o la libertà

vigilata; invece il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile, se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere: la competenza ad accertare tale capacità spetta al giudice. La Legge 29 maggio 2017 n. 71 prevede anche **l'ammonimento** del Questore per il caso di minore con più di 14 anni responsabile di condotte di cyberbullismo nei confronti di altro minorenne (ma solo nei casi tipizzati dall'art. 7 della detta Legge 71/2017 e in mancanza di querela o denuncia della persona offesa). L'ammonimento richiede da parte del minore un determinato contegno conforme alla legge. Nel caso di reiterazione delle condotte di cyberbullismo da parte del soggetto ammonito viene instaurato d'ufficio il processo penale e aggravata la pena. La Legge 17 maggio 2024 n. 70, apportando anche modifiche in materia di provvedimenti del Tribunale per i minorenni, prevede che il "procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali". Tale progetto di intervento educativo può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale, così come la "partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente".

- **Responsabilità del "bullo passivo"**: il bullo passivo o gregario concorre nel reato consumato dal bullo leader. Agli effetti della vigente legge penale vale il principio secondo cui se più persone concorrono nel medesimo reato ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Secondo la giurisprudenza penale, la presenza fisica alla consumazione di un reato comporta un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante, qualora si attui in modo da rafforzare il proposito dell'autore del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il gregario abbia abbia partecipato di sua volontà al reato. Il gregario è obbligato al risarcimento del danno se la sua azione ha concorso in maniera efficiente a determinare l'evento.
- **Responsabilità dello "spettatore passivo":** sono spettatori passivi o "maggioranza silenziosa" quei coetanei che, spesso per paura e timore, non sono in grado di soccorrere e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei gregari, sebbene ritengano deprecabili le condotte aggressive di cui sono testimoni. Proprio questo gruppo rappresenta lo strumento più incisivo per contrastare le condotte di cyberbullismo / bullismo. Gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l'attore delle condotte di cyberbullismo / bullismo e dei reati loro connessi. Tuttavia vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.

- **Responsabilità dei genitori**: responsabilità civile ossia patrimoniale per *culpa in educando* e per *culpa in vigilando* (art. 30 Cost.): i genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c. p. e artt. 2043-2048 c. c.) causati dall'azione del figlio. Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale è contestabile civilmente la *culpa in educando* per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori. Il minore, in quanto privo di autonomia patrimoniale, non può risarcire il fatto illecito cagionato ad altri. I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sono liberati dalla responsabilità civile soltanto se provano in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.
- **Responsabilità degli operatori nella scuola (Dirigente scolastico, docenti, collaboratori scolastici):** l'art. 28 cost. stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli stessi enti pubblici. I docenti e il personale ausiliario della scuola sono civilmente responsabili di *culpa in vigilando* per i fatti illeciti commessi dagli studenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Il personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto. Esiste un "vincolo di solidarietà" tra la *culpa in educando* e la *culpa in vigilando*, cioè la condivisione di responsabilità tra i genitori da un lato e il personale scolastico dall'altro quando sia stata accertata un'inadeguata educazione del minore alla vita di relazione. Il personale scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo / bullismo e di reati loro connessi deve informare per iscritto il Dirigente scolastico, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre il Dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria. Anche il personale scolastico che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio deve farne denuncia per iscritto all'autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Commette reato ed è punito con la multa fino a € 516 il pubblico ufficiale che omette o ritarda la denuncia all'autorità giudiziaria, salvo che il delitto non sia punibile a querela della persona offesa. Commette reato di omessa denuncia ed è punito con la multa fino a € 103 l'incaricato di pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, salvo che si tratti di delitto punibile a querela della persona offesa.
- **Responsabilità del Dirigente scolastico**: responsabilità civile per *culpa in organizzando* per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia della notizia di reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/2017 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.
- **Responsabilità dei docenti**: responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia, in qualità di Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al Referente per il

bullismo oppure al Dirigente scolastico (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/2017 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

4. Codice dell' IC A.Moro di Gorlago per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo / bullismo

4.1 Organi scolastici permanenti contro il cyberbullismo / bullismo

La Legge 29 maggio 2017 n. 71, il D. M. 13 gennaio 2021 n. 18, *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo*, e le modifiche introdotte in materia dalla recente Legge 17 maggio 2024 n. 70 hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i fenomeni del cyberbullismo, vale a dire il Referente scolastico dell'area cyberbullismo, il Team Antibullismo, il Team per l'Emergenza e il Tavolo permanente di monitoraggio.

Il Referente scolastico dell'area cyberbullismo / bullismo

Ai sensi dell'art. 4 c. 3 della Legge 29 maggio 2017 n. 71 l'IC di Gorlago, nell'ambito della propria autonomia, individua un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al (cyber)bullismo, che:

- collaborano con gli insegnanti della scuola;
- propongono corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- coadiuvano il Dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di (cyber)bullismo;
- monitorano i casi di (cyber)bullismo;
- fanno parte del Team Antibullismo e del Team per l'Emergenza d'Istituto;
- ➢ elaborano annualmente dati statistici relativi ai casi di (cyber)bullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei docenti e in Consiglio d'Istituto;
- ➢ comunicano i dati statistici ai Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali;
- ➢ creano alleanze con i Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali;
- ➢ creano rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti;
- ➢ rendono disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di (cyber)bullismo;
- ➢ partecipano alle azioni di formazione proposte formative del MIM e dell'USR Lombardia, oltre che a quelli proposti dalla scuola anche in rete con altri istituti;
- ➢ curano l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di (cyber)bullismo;
- ➢ collaborano con l'Animatore digitale e il Team digitale al fine di redigere, aggiornare e rendere pubblico il documento E-policy dell'Istituto;

Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza

Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di cyberbullismo / bullismo (D. M. 13 gennaio 2021, n. 18) evidenziano che gli istituti scolastici, nell'ambito della loro autonomia, possano prevedere un Team Antibullismo e un Team per l'Emergenza.

In particolare il **Team Antibullismo** nell'IC di Gorlago è costituito dal Dirigente scolastico, dal Referente dell'area (cyber)bullismo, dall'Animatore digitale e dalla figura esterna che si occupa dell'area servizi di consulenza psicologica della scuola (secondaria di 1° grado). Il Team Antibullismo è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso:

- ➢ individua per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione primaria o universale, di prevenzione secondaria o selettiva e infine di prevenzione terziaria o indicata (nell'espletamento di questa funzione partecipa al Team Antibullismo anche il presidente del Consiglio d'Istituto);
- ➢ riceve la scheda di "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di (cyber)bullismo e attiva il Team di Emergenza;
- ➢ consulta il coordinatore di classe o l'insegnante di riferimento del bullo, del bullo gregario e della vittima;

Anche il **Team per l'Emergenza** è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Come gruppo ristretto, composto dal Dirigente, dal Referente dell'area (cyber)bullismo, dai docenti con incarico di referente di sede, dal coordinatore di classe e/o dal docente prevalente di classe (per la scuola primaria) e dalla figura esterna che si occupa dell'area servizi di consulenza psicologica, si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di (cyber)bullismo:

- ➢ istruisce il caso, redigendo la "Scheda di valutazione";
- ➢ individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i docenti di ciascuna classe, se necessario coinvolge l'animatore digitale;
- ➢ se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale (i servizi sanitari territoriali, i servizi sociali, la Polizia postale, i Carabinieri, le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie);
- ➢ in caso di rilevanza penale del comportamento, segnala l'evento all'Autorità giudiziaria;

Il Tavolo permanente di monitoraggio

La Legge 17 maggio 2024 n. 70 prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, istituisca anche un "tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti (Istituti Superiori), degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore". Tale tavolo è composto per l'IC di Gorlago dal team Antibullismo, cui si aggiungono i genitori, i docenti e il personale ATA del Consiglio di Istituto e si riunisce al termine dell'anno scolastico per monitorare la situazione dell'IC e ogni volta che sia necessaria un'azione di monitoraggio in merito ai casi di cyberbullismo / bullismo.

Gli altri organi a livello scolastico

Gli adempimenti delle scuole di ogni ordine e grado nelle attività di prevenzione e contrasto al cyberbullismo / bullismo riguardano anche altre figure e altri organi che a vario titolo operano all'interno della scuola:

Dirigente scolastico

- elabora, in collaborazione con i Referenti per il (cyber)bullismo, nell'ambito dell'autonomia della scuola, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di (cyber)bullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento viene esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento sono condivisi e approvati dal Consiglio d'Istituto;
- individua e nomina i Referenti per il (cyber)bullismo d'Istituto;
- promuove interventi di prevenzione primaria e per la Scuola secondaria sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education;
- organizza e coordina il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza;
- predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola, attiva specifiche intese con i servizi territoriali, a meno che il fatto non costituisca reato informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di (cyber)bullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo (art. 5 L. 71/2017). Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il Dirigente a convocare i genitori; quando invece il Dirigente ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, ne fa subito denuncia per iscritto a un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri);
- definisce le linee di indirizzo del PTOF e del Patto di corresponsabilità educativa, affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del (cyber)bullismo;
- assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività e iniziative intraprese, anche attraverso la sezione dedicata all'interno del sito web dell'Istituto;

Consiglio di Istituto

- approva il Regolamento d'Istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di (cyber)bullismo;
- facilita la promozione del Patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia;

Collegio dei docenti

- all'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità educativa predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di (cyber)bullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola; organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di (cyber)bullismo ed educazione digitale;

- ➢ in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi;
- ➢ predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il (cyber)bullismo attraverso attività di curriculum scolastico;
- ➢ partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di (cyber)bullismo organizzate dalla scuola, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio;

Personale docente

- ➢ tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di (cyber)bullismo, sono chiamati a segnalarli al Dirigente e ai Referenti scolastici, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva;

Coordinatori dei Consigli di classe / Insegnanti di classe di riferimento

- ➢ monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo;
- ➢ registrano nei verbali del Consiglio di classe/team casi di (cyber)bullismo, sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il (cyber)bullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture),

Collaboratori scolastici

- ➢ svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione, ferme restando le responsabilità dei docenti;
- ➢ partecipano alle attività di formazione per il (cyber)bullismo organizzate dalla scuola;
- ➢ segnalano al Dirigente scolastico e ai referenti episodi o comportamenti di (cyber)bullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente;
- ➢ se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto;

Famiglie

- ➢ partecipano agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di (cyber)bullismo, favorendo una proficua alleanza educativa;
- ➢ firmano il Patto di corresponsabilità educativa: in questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'Istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di (cyber)bullismo;
- ➢ collaborano con la scuola nella prevenzione del (cyber)bullismo e nelle azioni per

fronteggiare le situazioni acute;

Studentesse e studenti

- ➢ partecipano alle attività di prevenzione del (cyber)bullismo organizzate dalla scuola;
- ➢ sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al (cyber)bullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di (cyber)bullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (sostenendola e intervenendo attivamente in sua difesa);
- ➢ nella Scuola secondaria di primo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di peer education;

5. PROCEDURA DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO E BULLISMO

5.1 I Livelli di prevenzione

Al fine di contrastare i fenomeni di (cyber)bullismo la scuola opera attraverso interventi di prevenzione a molteplici livelli. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

LIVELLI DI PREVENZIONE	FINALITA' E ATTIVITA' POSSIBILI (Dalle Linee guida orientamento 2021)
Prevenzione Primaria o Universale *Interventi destinati a tutta la popolazione scolastica. È indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento nella maggioranza silenziosa.* *Le azioni si rivolgono a tutti. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.*	**Promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie.** **Attività:** 1. attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.) per accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del (cyber)bullismo e delle prepotenze a scuola; 2. promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche" per responsabilizzare il gruppo classe; 3. iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie appropriate per la prevenzione dei fenomeni di (cyber)bullismo, a diversi livelli, d'istituto, di rete, provinciali, regionali, per mobilitare le energie, competenze di cittadinanza e la creatività dei ragazzi; 4. dibattiti sui temi del (cyber)bullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi e a discuterne secondo le regole della corretta argomentazione;
Prevenzione Secondaria o Selettiva *Interventi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici. Le azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.*	**Lavorare su situazioni a rischio** Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà. La prevenzione secondaria o selettiva viene implementata dai Consigli di classe/team mediante azioni rivolte a singoli gruppi-classe in cui si manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non sostanziatesi in atti di (cyber)bullismo. La sua finalità è l'instaurazione di un clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e alla pacifica convivenza in classe. Tra le azioni che potranno essere poste in atto dal Consiglio di classe rientrano: ➢ la sistematica osservazione dei comportamenti a rischio; ➢ la condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza; ➢ il coinvolgimento attivo delle famiglie anche con la partecipazione a incontri dedicati sull'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti e avvocati;

	➢ l'individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di (cyber)bullismo; ➢ il potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali degli studenti del gruppo-classe attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva; ➢ il ricorso alla tecnica del role playing, del peer to peer e del lavoro cooperativo, allo scopo di modificare il clima e promuovere atteggiamenti prosociali basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà; ➢ la partecipazione a incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti e avvocati; ➢ le riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l'intervento di testimonial e la proiezione di filmati; ➢ la partecipazione alla "Giornata del rispetto", alla "Giornata contro il (cyber)bullismo" e alle altre giornate e attività specifiche; ➢ il monitoraggio continuo; Il Coordinatore/insegnante di riferimento riferisce costantemente per iscritto ai Referenti scolastici dell'area (cyber)bullismo.
Prevenzione Terziaria o Indicata *Interventi individualizzati che riguardano studenti/studentesse in cui si è evidenziata la presenza di comportamenti problematici. Le azioni si rivolgono a fasce in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi conclamati e "acuti". Le azioni vengono poste in essere dal Team per l'Emergenza.*	**Trattare i casi acuti** Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. Occorre una valutazione approfondita attraverso quattro specifici passaggi: 1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso; 2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno; 3. gestione del caso con scelta degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie); 4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi; La gestione del singolo caso spetta al Team per l'Emergenza, che con tempestività attiverà le procedure di intervento previste. La gestione del caso segnalato ha l'obiettivo di: ➢ interrompere e alleviare la sofferenza della vittima; ➢ responsabilizzare il bullo o i bulli rispetto a quello che ha o che hanno fatto; ➢ mostrare a tutti gli altri studenti che atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire; ➢ mostrare ai genitori che la scuola sa cosa fare per la gestione di casi del genere;

6. PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI EPISODI DI (CYBER)BULLISMO

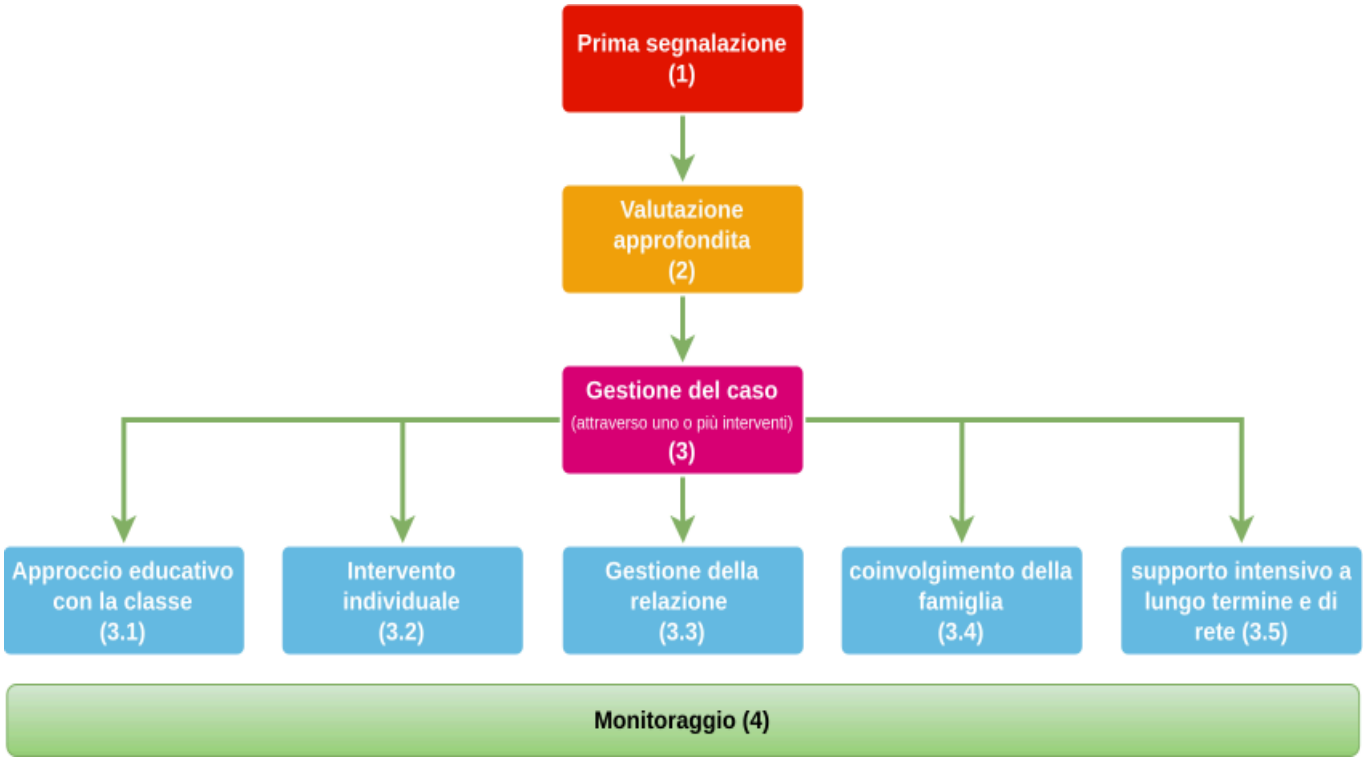
La procedura in caso di atti di (cyber)bullismo prevede quattro fasi:

1- Prima segnalazione;

2- Valutazione approfondita;

3- Gestione del caso attraverso uno o più interventi;

4- Monitoraggio;



6.1 La prima segnalazione

Accogliere la segnalazione di un caso (presunto) di (cyber)bullismo ha lo scopo di:

- attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative a un (presunto) caso;
- escludere che un caso di sofferenza non venga considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante;
- attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata;

La prima segnalazione può essere fatta da chiunque: vittima, genitori, testimoni, docenti, personale ATA, ecc., utilizzando il modulo specificamente messo a disposizione di tutti (**Allegato 1**). La scheda cartacea compilata va inviata agli indirizzi indicati sulla scheda stessa.
Una volta ricevuta la scheda, il ricevente informa e coinvolge i membri del team, a seconda del caso. Non è detto che la prima segnalazione corrisponda necessariamente ad un vero e proprio caso di (cyber)bullismo, ma comporterà l'attivazione del processo di presa in carico della situazione.

6.2 La valutazione approfondita

La valutazione approfondita avviene attraverso i colloqui, da svolgersi il prima possibile, e ha lo scopo di:

- valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
- capire il livello di sofferenza della vittima;
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
- avere informazioni sull'accaduto;
- prendere una decisione per la gestione del caso;

Le Linee di orientamento del 2021 suggeriscono di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo;
- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i;

Tuttavia, essendo ogni situazione di (cyber)bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Inoltre in base alle norme vigenti in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria e in caso di segnalazione di episodi di (cyber)bullismo, il Dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L. 71/2017.

Colloquio con la vittima − accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; − mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; − far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; − informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; − concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);	**Colloquio con il bullo** − prima di incontrarlo, essere al corrente di ciò che è accaduto; − accogliere il presunto bullo in uno spazio tranquillo, senza accennare prima al motivo del colloquio; − iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; − fornire l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; − mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; − non entrare in discussioni; − cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; − ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; − in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; − una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo;
	Colloquio con il gruppo dei bulli − iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; − far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;
Far incontrare prevaricatore e vittima: questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti.	**Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori**: questa azione si consiglia solo quando è possibile rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe



Per la valutazione delle informazioni viene utilizzato **l'Allegato 2.**

6.3 La scelta dell'intervento e della gestione del caso

Sulla base delle informazioni raccolte nella fase della valutazione approfondita si delinea il livello di priorità dell'intervento:

- se i fatti NON SONO configurabili come (cyber)bullismo, non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale);
- se i fatti SONO confermati da prove oggettive, raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione, si procede con la convocazione del Consiglio di Classe/team e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;

In particolare, si possono individuare tre livelli di priorità:

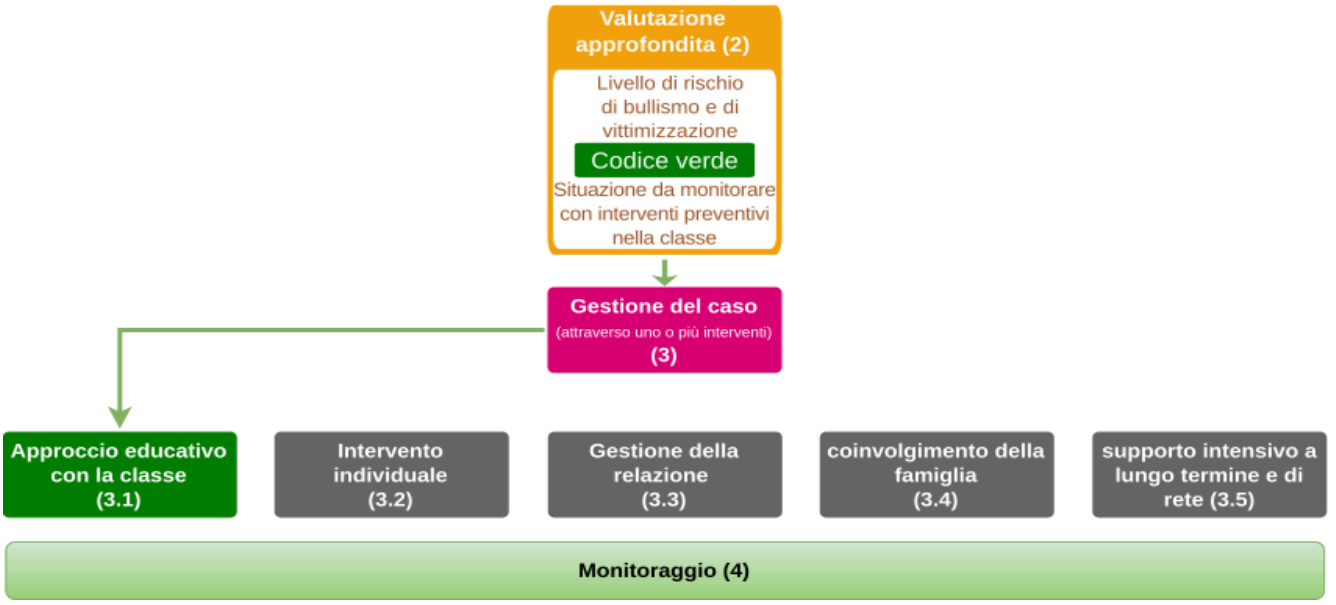
LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

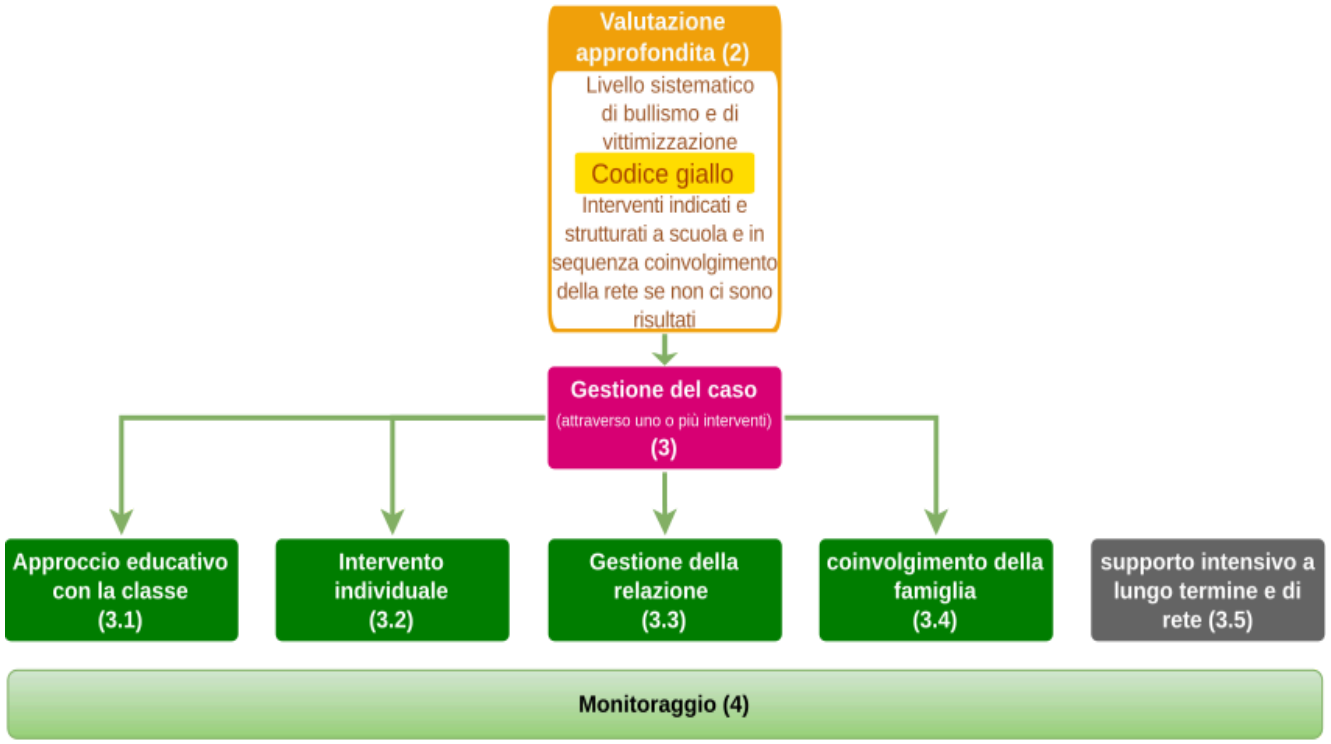
Fonte: Piattaforma Elisa - Università degli Studi di Firenze

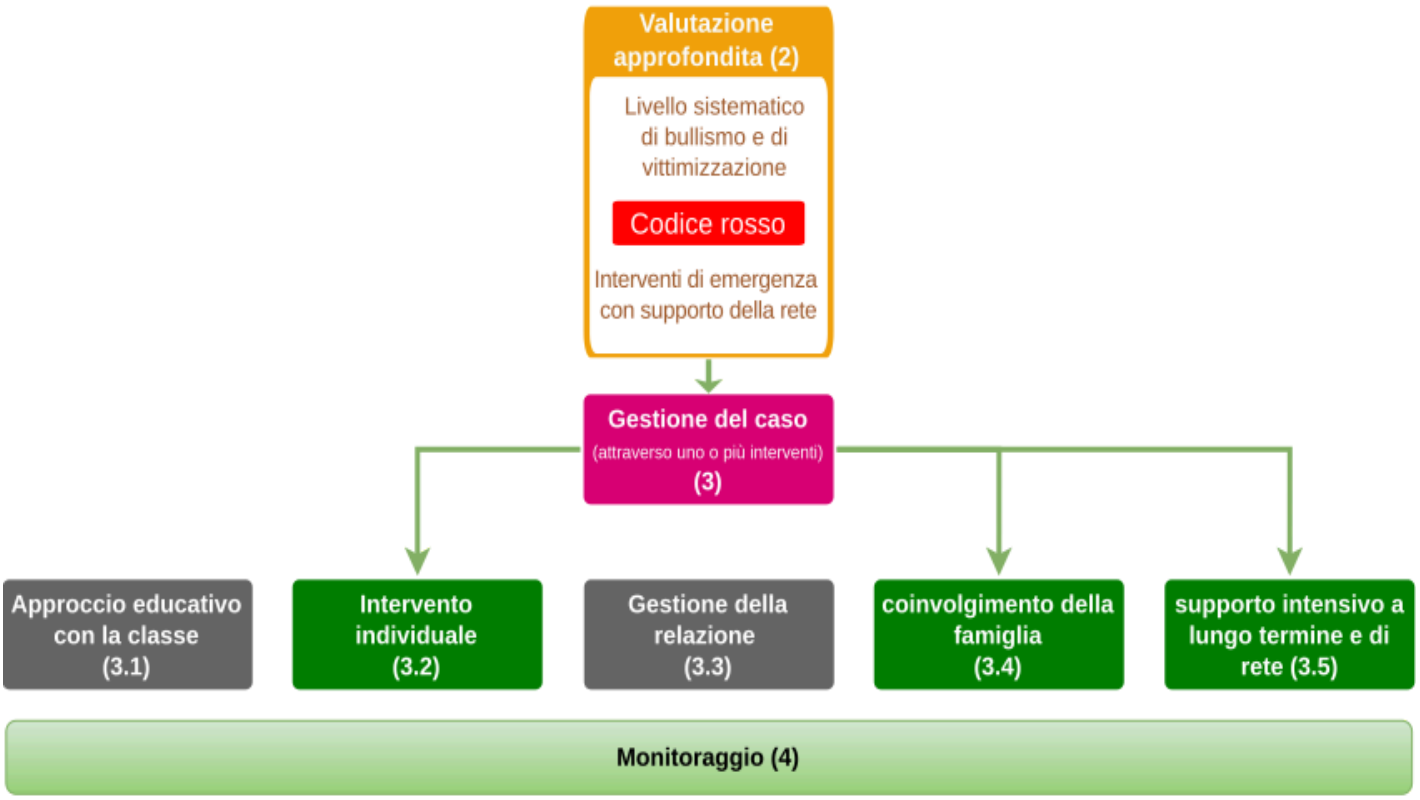
A seconda del livello di priorità individuato (livello di rischio/sistematico/di urgenza), il Team per l'Emergenza, tenendo anche conto delle risorse che la scuola può mettere in campo, sceglie il tipo di

intervento da attivare:

- approccio educativo con la classe;
- intervento individuale, rivolto al bullo e alla vittima;
- gestione della relazione;
- coinvolgimento della famiglia;
- supporto intensivo a lungo termine e di rete;







Se i fatti sono ascrivibili a un livello di rischio con CODICE VERDE, non si interviene in modo specifico, ma il Consiglio di Classe/team attua un approccio educativo con la classe.

Se i fatti rientrano in un livello di rischio con CODICE GIALLO O ROSSO, si procede nel seguente modo:

1. convocazione della famiglia della *vittima*, da parte del coordinatore/insegnante di classe: si descrivono i fatti e si fornisce il supporto nell'affrontare la situazione, proponendo e concordando modalità di soluzione;
2. convocazione della famiglia del *bullo*, da parte del coordinatore/insegnante di classe: si descrivono i fatti, si preannunciano le sanzioni disciplinari, si fornisce il supporto nell'affrontare la situazione, si analizza l'eventuale necessità di sostegno personalizzato;
3. convocazione straordinaria del *Consiglio di Classe/team*: scelta dell'intervento da attuare (da scegliere tra le tipologie 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 nel caso di codice giallo, 3.2, 3.4 e 3.5 nel caso di codice rosso), scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei confronti del bullo;
4. registrazione, ad opera del coordinatore/insegnante, nei verbali del Consiglio di Classe/team di casi di bullismo, sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il (cyber)bullismo enti del territorio in rete.
5. lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo, da parte del Dirigente, sulle decisioni prese dal Consiglio di classe/team;
6. eventuale denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato;
7. nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune;
8. nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e comunque quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il Dirigente Scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative;

CODICE VERDE	3.1 approccio educativo con la classe	Insegnanti di classe

CODICE GIALLO	3.1 approccio educativo con la classe	Insegnanti di classe
	3.2 intervento individuale	Psicologo della scuola. Insegnante con competenze trasversali.
	3.3 gestione della relazione	Psicologo della scuola. Insegnante con competenze trasversali. Team Bullismo.
	3.4 coinvolgimento della famiglia	Dirigente Scolastico. Team Bullismo.

CODICE ROSSO	3.2 intervento individuale	Psicologo della scuola. Insegnante con competenze trasversali.
	3.4 coinvolgimento della famiglia	Dirigente Scolastico. Team Bullismo.
	3.5 supporto a lungo termine e di rete e applicazione di quanto previsto dal regolamento di Istituto	Accesso ai servizi del territorio tramite Dirigente Scolastico. Team Bullismo. Famiglia.

6.3.1 L'approccio educativo con la classe (codice verde o giallo)

L'approccio educativo con la classe ha lo scopo di sensibilizzare i componenti del gruppo rispetto al fenomeno generale (conseguenze a breve e a lungo termine, emozioni implicate, importanza del ruolo degli spettatori passivi, ecc.) mediante l'ausilio di approfondimenti di tipo letterario o video oppure attraverso tecniche di rielaborazione come il brainstorming o il role playing. Il Team per l'Emergenza coinvolge gli insegnanti della classe nella ideazione e realizzazione di questo tipo di intervento. L'approccio educativo con la classe è raccomandabile quando:

- tutto il gruppo è stato coinvolto nell'accaduto
- la valutazione approfondita ha evidenziato un livello di rischio oppure la sofferenza della vittima e di gravità della situazione non sono molto elevate
- nel gruppo classe ci sono persone di cui la vittima si fida e che possono essere attivate e responsabilizzate verso un'azione di supporto e di difesa della vittima stessa.

Entrando nello specifico dell'intervento di tipo educativo, questo dovrà necessariamente tener conto del contesto in cui viene applicato.

6.3.2 L'intervento individuale (codice giallo e rosso)

L'intervento individuale è raccomandabile quando la valutazione approfondita fatta dal Team per l'Emergenza ha evidenziato un livello sistematico o di urgenza di (cyber)bullismo e vittimizzazione ed è volto a rielaborare l'esperienza vissuta. L'intervento individuale viene rivolto alla vittima e al bullo.

In particolare il focus dell'intervento nei confronti della vittima (colloqui di supporto e intervento dello psicologo) ha la funzione di dare supporto per:

- acquisire assertività;
- gestire le emozioni spiacevoli;
- sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità e punti di forza,
- sviluppare competenze sociali;
- acquisire fiducia sulla certezza che dal bullismo se ne esce;

L'intervento individuale nei confronti del bullo (colloqui di responsabilizzazione, intervento psicoeducativo con lo psicologo, sanzioni disciplinari) mira a potenziare specifiche competenze e abilità attraverso:

- la preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni;
- il rispetto dei diritti dell'altro;
- il controllo della propria rabbia e impulsività;
- le competenze emotive e le abilità empatiche;
- la ricerca di modi più funzionali per avere l'attenzione dei pari e affermarsi nel gruppo;

6.3.3 La gestione della relazione (Codice giallo)

La strategia di intervento di gestione della relazione ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi coinvolti nella dinamica di (cyber)bullismo a comprendere ciò che è accaduto, a responsabilizzarsi e a creare i presupposti per ricostruire in positivo la relazione. La gestione della relazione può essere pianificata attraverso due approcci: quello della mediazione e quello dell'interesse condiviso.

La **mediazione** è un metodo strutturato che prevede l'ausilio di uno o più mediatori esperti e formati, con il fine di creare un clima collaborativo e di ascolto facendo avvicinare le parti. Bulli e vittime sono invitate a prendere parte a un colloquio che tenta di trovare una soluzione al conflitto in corso, giungendo a un accordo. Può essere davvero efficace solo se i mediatori hanno acquisito specifiche competenze di ascolto attivo e facilitazione nella comunicazione; inoltre entrambe le parti coinvolte devono essere motivate a trovare una soluzione congiunta.

L'interesse condiviso è un metodo di gruppo o collettivo. Si svolge attraverso una serie di interviste e colloqui non accusatori con le parti coinvolte: il colloquio con i bulli ha il fine di sensibilizzarli verso la sofferenza della vittima, per agevolare un impegno costruttivo; il colloquio con la vittima ha lo scopo di offrire un supporto o eventualmente capire se la vittima ha provocato i bulli in qualche modo. Una volta che si sono svolti i colloqui con le parti, viene effettuato un incontro di gruppo tra bullo/i e vittima per cercare un confronto e una soluzione. Questo metodo può essere davvero efficace nei casi di bullismo di gruppo, ma non è adatto ai casi molto gravi.

6.3.4 Il coinvolgimento della famiglia (Codice giallo o rosso)

È fondamentale impostare sin da subito una collaborazione attiva tra scuola e famiglia per la risoluzione di una problematica di (cyber)bullismo. Nei casi particolarmente gravi, il Dirigente scolastico è tenuto per legge (art. 5 Legge 29 maggio 2017, n. 71) a informare tempestivamente i tutori dei minori coinvolti. Lo scopo è di informare e collaborare in sinergia per costruire percorsi tesi a risolvere la situazione. Il Team per l'Emergenza chiede un colloquio per approfondire il caso con le famiglie degli alunni interessati; i tutori vengono informati dell'accaduto dal Team o dal Dirigente scolastico; sono invitati a partecipare alla definizione e costruzione di un intervento da attuare e infine si richiede loro di monitorare eventuali cambiamenti nei figli dopo l'intervento.

6.3.5 Il supporto intensivo a lungo termine e di rete (Codice Rosso)

La scuola chiede ai servizi territoriali (Servizi sanitari, Servizi sociali, Polizia postale, Nucleo di Prossimità della Polizia locale, Carabinieri, ecc.) un supporto esterno in grado di attuare un intervento specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato quando:

- gli atti di (cyber)bullismo siano di una gravità elevata (la valutazione approfondita ha evidenziato un livello di urgenza);
- la sofferenza della vittima sia molto elevata;
- i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli siano considerevoli;

La scuola, preventivamente, avvia per i casi sopracitati un processo di intesa con i servizi del territorio per costruire una rete in grado di rispondere tempestivamente nel momento in cui si dovesse attivare un intervento.

Fonte: Piattaforma Elisa - Università degli Studi di Firenze



6.4 Il monitoraggio

Dopo l'accertamento di fenomeni di (cyber)bullismo, segue il monitoraggio, che ha lo scopo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento specifico. Sono previsti due monitoraggi:

- **a breve termine** (es. 1 settimana dopo): è finalizzato a capire se qualcosa è cambiato, se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo ha fatto quanto concordato;
- **a lungo termine** (es. 1 mese dopo): è finalizzato a verificare se la situazione si mantiene nel tempo;

Il monitoraggio andrà effettuato con la vittima e, per la valutazione delle informazioni, viene utilizzato **l'Allegato 3**.

PATTO DI CORRESPONSABILITA'

Il Patto di corresponsabilità fa riferimento al presente codice ed è allegato al Regolamento di Istituto.

Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo Statale di Gorlago
Piazza Europa, 6 – 24060 Gorlago (BG) Telefono: 035 951 133 – Sito Web: www.icgorlago.edu.it
PEO: bgic84900n@istruzione.it - PEC: bgic84900n@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: **BGIC84900N - Codice Fiscale: 95118710169 – Codice Univoco: UFZD4G**

Allegato 1 SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEI CASI DI (CYBER)BULLISMO

da inviare sempre a: Dirigente Scolastico dirigente@icgorlago.edu.it

Io sottoscritto/a ..... in qualità di

☐ docente ☐ collaboratore scolastico

Ordine scolastico: ☐ scuola primaria ☐ scuola secondaria

Sede: ☐ CAROBBIO ☐ GORLAGO ☐ MONTELLO

Dichiara quanto segue:

1. **Data della segnalazione del caso di bullismo**: .....

2. **La persona che ha segnalato il caso di bullismo era:**

- o La vittima
- o Un compagno della vittima (cognome e nome) .....
- o Madre / Padre / tutore della vittima (cognome e nome) .....
- o Docente (cognome e nome) .....
- o Collaboratore scolastico
- o Altri:

3. **Vittima**

cognome e nome: …… ……. Classe: ……

4. **Altre vittime**

cognome e nome: …… ……. Classe: ……

cognome e nome: …… ……. Classe: ……

5. **Il bullo o i bulli**

cognome e nome: …… ……. Classe: ……

cognome e nome: …… ……. Classe: ……

cognome e nome: …… ……. Classe: ……

6. **Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi:**

7. **Quante volte sono successi gli episodi?**

Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo Statale di Gorlago
Piazza Europa, 6 – 24060 Gorlago (BG) Telefono: 035 951 133 – Sito Web: www.icgorlago.edu.it
PEO: bgic84900n@istruzione.it - PEC: bgic84900n@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: **BGIC84900N - Codice Fiscale: 95118710169 – Codice Univoco: UFZD4G**

Allegato 2

Scheda di valutazione approfondita dei casi di presunto (cyber)bullismo

da inviare sempre a: Dirigente Scolastico dirigente@icgorlago.edu.it

Membro del Team che compila la scheda:

Data:

1. **Data della segnalazione del caso di bullismo:**
2. **La persona che ha segnalato il caso di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo è:**

o La vittima
o Un compagno della vittima
o Madre/Padre/Tutore della vittima
o Insegnante
o Altro

3. **Nome e ruolo all'interno del personale scolastico che ha compilato il modulo del pre-screening:**

Persona:

4. **Vittima (presunta):**

cognome e nome: …… ……. Classe: ……

5. **Altre vittime**

cognome e nome: …… ……. Classe: ……
cognome e nome: …… ……. Classe: ……

6. **Bullo o bulli (presunti)**

cognome e nome: …… ……. Classe: ……
cognome e nome: …… ……. Classe: ……
cognome e nome: …… ……. Classe: ……

7. **Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi:**

_____
_____

_____

_____

_____

8. **In base alle informazioni raccolte, che tipo di comportamenti sono stati messi in atto?**

La (presunta) vittima:

- o è stata offesa, ridicolizzata e presa in giro in modo offensivo;
- o è stata ignorata completamente o esclusa dal suo gruppo di amici;
- o è stata picchiata, ha ricevuto dei calci o è stata spintonata;
- o sono state messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad "odiarla";
- o le sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);
- o è stata minacciata o obbligata a fare certe cose che non voleva fare;
- o le hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;
- o ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;
- o è stata esclusa da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da altri gruppi online;
- o ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, WhatsApp, X, Myspace, Snapchat o tramite altri social media;
- o ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook, ecc.), rubrica del cellulare, ecc.;
- o altro: _____

9. **In base a tutte le informazioni raccolte e a tutte le osservazioni e riflessioni del caso, il livello di gravità è:** (barrare uno dei 3 livelli sottostanti)

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE
CODICE VERDE	CODICE GIALLO	CODICE ROSSO
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete
☐	☐	☐

Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo Statale di Gorlago
Piazza Europa, 6 – 24060 Gorlago (BG) Telefono: 035 951 133 – Sito Web: www.icgorlago.edu.it
PEO: bgic84900n@istruzione.it - PEC: bgic84900n@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: **BGIC84900N - Codice Fiscale: 95118710169 – Codice Univoco: UFZD4G**

Allegato 3

SCHEDA DI MONITORAGGIO

da inviare sempre a: Dirigente Scolastico dirigente@icgorlago.edu.it

Cognome e Nome del membro del Team che compila lo screening: …….

Data: ……..

PRIMO MONITORAGGIO

In generale, la situazione è:

o MIGLIORATA	o INVARIATA	o PEGGIORATA

Breve descrizione:

SECONDO MONITORAGGIO

Cognome e Nome del membro del Team che compila lo screening: …….

Data: ……..

In generale, la situazione è:

o MIGLIORATA	o INVARIATA	o PEGGIORATA

Breve descrizione:

TERZO MONITORAGGIO (se necessario)

Cognome e Nome del membro del Team che compila lo screening: …….

Data: ……..

In generale, la situazione è:

o MIGLIORATA	o INVARIATA	o PEGGIORATA

Breve descrizione: